

5/6/2017

REGIONE ABRUZZO

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 19.01.2017 (LOTTO 11) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RICOVERI TEMPORANEI PER BOVINI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 AI SENSI DELL’ART. 7 DELL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE OCDPC – 393/2016 – CIG N. 70894986D2

La Regione Abruzzo, con sede in L’Aquila, Via Leonardo da Vinci, n. 6 Cap 67100, codice fiscale e partita IVA n. 80003170661, di seguito denominata “Committente”, nella persona del Dr. Francesco Luca nato a Palermo, l’8/01/1957, in qualità di Responsabile del Procedimento, autorizzato alla stipula del presente contratto quale Dirigente del Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Ovest – Struttura Temporanea Agrisisma1

E

L’Impresa OMC GRAGLIA s.r.l., con sede in Cervere (CN), Via Bra, n. 18, CAP 12040, C.F. e P. IVA n. 031281170044, iscritta presso il Registro delle Imprese di Cuneo in data 20.10.2006 al n. CN-264954 tenuto dalla C.C.I.A.A. di Cuneo, di seguito definita “Fornitore”, nella persona di Grosso Silvana, nata a Chiusa di Pesio (CN), il 26.06.1060, in qualità di Legale Rappresentante della OMC GRAGLIA s.r.l.

PREMESSO CHE

- a) con determinazione n. G13316 del 10.11.2016 la Regione Lazio ha aggiudicato la procedura di gara per la fornitura di ricoveri temporanei per bovini ed ovini, a seguito del sisma del 24 agosto 2016, articolata in 14 lotti, per un importo complessivo di €. 5.404.160,23 IVA esclusa;
- b) la gara è stata espletata avvalendosi delle deroghe di cui all’articolo 5 commi 1 e 2 dell’ordinanza n. 394/2016 con specifico riferimento agli articoli 32, 35, 36, 60, 70, 72, 73, 76, 85 del decreto legislativo 50/2016, al fine di semplificare ed accelerare la procedura per la scelta del contraente, nonché all’articolo 95 del medesimo decreto allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma per le stesse finalità;
- c) in forza della deroga all’articolo 32 la Regione Lazio ha provveduto a dichiarare l’aggiudicazione definitiva in favore dell’Appaltatore senza, tuttavia, rispettare il termine di cui all’articolo 32, comma 7, rinviando la comprova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella lex specialis di gara, a seguito della stipula del Contratto, che pertanto dovrà intendersi risolto in caso di esito negativo delle suddette verifiche e dei requisiti generali prescritti dalla vigente normativa;
- d) per la Regione Abruzzo, Lotto 11, è risultata aggiudicataria dell’appalto l’Impresa OMC GRAGLIA s.r.l., con sede in Cervere (CN) e in data 19/01/2017 è stato sottoscritto il contratto per la fornitura di struttura e l’allestimento interno per una stalla per 20 bovini da carne, da mettere in opera presso il Comune di Torricella Sicura (TE) per l’importo complessivo di €. 47.161,46 esclusa IVA, di seguito denominato “Contratto originario”;
- e) a seguito dei gravi eventi sismici che hanno colpito il territorio abruzzese nelle date del 26 e 30 Ottobre 2016 sono notevolmente aumentate le esigenze di ricovero temporaneo dei bovini e degli ovini;

- f) l'art. 4 bis, comma 8, del D.L. 189/2016, convertito in L. 229/2016 consente esplicitamente in sede di esecuzione di contratti di richiedere un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- g) con Decreto n. 123/COR del 05/05/2017 è stata disposta l'estensione della fornitura alla OMC GRAGLIA s.r.l., per il Lotto 11, di n. 5 strutture per il ricovero di bovini da carne per l'importo di €. 235.807,30 oltre IVA;
- h) la Regione Abruzzo ha ritenuto di avvalersi della facoltà di estensione della fornitura di cui al citato art. 4 bis, comma 8, e con nota prot. n. RA0125153 dell'11/05/2017, ha richiesto all'Impresa OMC GRAGLIA s.r.l. la disponibilità ad eseguire la fornitura suppletiva agli stessi prezzi e tempi del contratto originario;
- i) con mail del 29/12/2016 la Regione Lazio ha comunicato che la verifica dei requisiti generali e speciali non è ancora stata effettuata e pertanto resta ferma e si applica al presente atto aggiuntivo, la clausola risolutiva di cui al precedente punto c).

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

ARTICOLO 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nel presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo.

L'esecuzione della fornitura oggetto del presente atto aggiuntivo è, pertanto, regolata:

- a) dalle clausole dello stesso, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dal Contratto originario stipulato in data 19/01/2017 e da tutti gli atti, documenti e disposizioni ivi richiamati e ogni altro atto di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- c) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora vigenti) e dalle altre disposizioni normative nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

Le clausole del presente Atto aggiuntivo saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2

Oggetto

La Regione Abruzzo affida al Fornitore la fornitura aggiuntiva di n. 5 stalle con allestimento interno per il ricovero di 20 bovini da carne, da mettere in opera presso i comuni colpiti dal sisma, alle condizioni, clausole e modalità stabilite nel Contratto originario e negli atti in esso richiamati.

ARTICOLO 3
Durata del contratto e Corrispettivi

La durata del presente atto aggiuntivo è disciplinato dall'art. 3 del Contratto originario.

I corrispettivi contrattuali dovuti dal Committente per il pieno e corretto svolgimento della fornitura oggetto del presente Atto aggiuntivo sono determinati sulla base del prezzo complessivo risultante dall'Offerta economica prodotta in sede di gara e dal Contratto originario, proporzionato alle quantità commissionate con la presente fornitura aggiuntiva e, pertanto, pari a complessivi €. 282.968,76 (euro duecentottantaduemilanovecentosessantotto/76, esclusa IVA).

Il predetto corrispettivo si riferisce alla fornitura complessiva prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente Atto aggiuntivo e del Contratto originario.

Il suddetto corrispettivo contrattuale è stato quantificato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni, o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

ARTICOLO 4
Garanzia definitiva

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha integrato a favore della Regione Abruzzo la cauzione definitiva presentata a garanzia del Contratto originario, per la copertura dell'importo complessivo dell'intera fornitura come risultante a seguito del presente atto aggiuntivo.

Detta garanzia è prestata per un importo di €. 14.148,44, ridotta del 50% come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016, mediante appendice n. 1 alla polizza fideiussoria n. 986503 incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. il 15.05.2017.

La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

ARTICOLO 5
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture della Regione Abruzzo per fatti ed attività connesse all'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose della Regione Abruzzo e/o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento della prestazione ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando la Regione Abruzzo da ogni responsabilità. A tale scopo, il fornitore dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purchè lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività appaltate, e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto per gli artt. 1892 e 1893 c.c..

Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa per tutta la durata del presente Atto aggiuntivo è condizione essenziale per la Regione Abruzzo. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto originario, così come integrato con il presente Atto aggiuntivo, si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con riscossione della garanzia definitiva prestata ai sensi del precedente articolo 4, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Il fornitore ha prodotto al momento della stipula del Contratto originario copia conforme all'originale della polizza assicurativa n. 303008351, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa dell'impresa aggiudicataria, con le caratteristiche per massimali e condizioni di cui al comma 3, rilasciata da Generali Spa il 13.04.2015.

ARTICOLO 6 **Oneri fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alla Regione Abruzzo.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 633/72.

ARTICOLO 7 **Foro competente**

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 133, comma 1, lettera e), D.Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Abruzzo, è competente in via esclusiva il Foro di L'Aquila.

ARTICOLO 8 **Responsabilità del procedimento e Direttore dell'esecuzione**

Con la stipula del Contratto, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 272, 274 e 300 del D.P.D. 207/2010, la Regione Abruzzo ha nominato il Sig. Giuseppe Fiaschetti quale Responsabile Unico del Procedimento, e il Sig. Giancarlo Ludovici quale Direttore dell'Esecuzione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 9
Disciplina contrattuale

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto aggiuntivo si richiamano tutte le disposizioni e clausole, nessuna esclusa, contenute nel contratto originario stipulato in data 23.12.2016 che qui s'intende integralmente richiamato e trascritto e che le parti confermano pienamente vincolante.

ARTICOLO 10
Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti e sostanziali del presente Atto aggiuntivo, anche se non materialmente collazionati allo stesso, tutti gli atti, i documenti, e le disposizioni richiamate nel contratto originario e nel presente atto.

Si intende altresì allegata al presente Contratto la garanzia definitiva sotto forma di fidejussione di cui al precedente articolo 4.

ARTICOLO 11
Registrazione

Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le spese di bollo sono a carico del Fornitore e sono state assolate mediante contrassegni identificativo n. 01161575936102 e n. 01161575936113 acquistati il 11.05.2017 apposti su copia cartacea del contratto conservato presso la Regione Abruzzo.

Le spese della eventuale registrazione saranno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà provocato la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione Abruzzo
Dr. Francesco Luca

Per l'Impresa OMC GRAGLIA s.r.l.
Legale Rappresentante
Grosso Silvana

"Documento Informativo firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82"